

La riforma dell'IRPEF semplificherà aliquote e scaglioni

Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

La legge di Bilancio 2022 anticipa parte dei contenuti della riforma fiscale che, a sua volta, costituisce una delle manovre di accompagnamento del PNRR, occupandosi della riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'intervento del legislatore è finalizzato a garantire il rispetto del principio di progressività con l'obiettivo di ridurre gradualmente sia le aliquote medie effettive, sia le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF. In particolare, la riforma delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF entrerà in vigore dal 2022.

Brand_PNRR_green_615 png

Proseguiamo l'[analisi della riforma fiscale](#) che costituisce una delle manovre di accompagnamento del PNRR, focalizzandoci su un aspetto della riforma stessa che sarà già introdotto con la legge di Bilancio 2022, anziché trovare applicazione con i decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega per la riforma fiscale.

Gli obiettivi della riforma dell'IRPEF

In linea generale, la riforma dell'IRPEF è finalizzata a garantire il rispetto del **principio di progressività** (come statuito dal Ddl delega) con gli obiettivi di:

- i) ridurre gradualmente le **aliquote medie effettive** derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;
- ii) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle **aliquote marginali effettive** derivanti dall'applicazione dell'IRPEF.

Sulla base di quanto è emerso dall'indagine conoscitiva formulata dalle Commissioni della Camera e del Senato a conclusione delle audizioni, la combinazione dei vari elementi di definizione della base imponibile e dell'imposta personale, del sistema dei contributi sociali e delle regole di erogazione dei trasferimenti determina il livello e l'andamento delle aliquote medie effettive (ovvero l'incidenza del prelievo sul reddito complessivo) e delle aliquote marginali effettive (intese come il prelievo sulle unità di reddito aggiuntivo).

È emerso, nel corso delle audizioni, che tali elementi influiscono sull'offerta di lavoro, sull'evasione e sul lavoro irregolare.

In particolare, la **tassazione ottimale del reddito** richiederebbe, in termini di teoria economica, una forma a "U" dell'andamento delle aliquote marginali effettive in relazione all'aumentare del reddito imponibile. Idealmente, infatti, la struttura delle aliquote marginali effettive dovrebbe essere tale da determinare **basse aliquote per le fasce di reddito medio**, dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti e dove, pertanto, gli effetti distorsivi della tassazione sono più inefficienti per il sistema. Le aliquote marginali dovrebbero poi salire per le **fasce di reddito più alte**, in modo da supportare la redistribuzione con il

minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia.

Per quanto riguarda, invece, le **fasce di reddito più basse**, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal sistema.

Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. A causa delle alte aliquote marginali effettive, tuttavia, i contribuenti delle fasce di reddito più basse potrebbero ritrovarsi nella c.d. "**trappola della povertà**". Un possibile rimedio può essere rappresentato da specifiche detrazioni per lavoratori a basso reddito.

Tali detrazioni, via via più diffuse a livello internazionale, fanno parte di una struttura ottimale della tassazione e consentirebbero di ridurre il costo del lavoro e di creare posti di lavoro per i lavoratori meno qualificati.

La possibile struttura della riforma dell'IRPEF

La struttura della riforma dell'IRPEF sta prendendo forma. Essa sarà definita, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita. Riepiloghiamo di seguito le modifiche di riforma dell'IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2022, dopo le modifiche inserite nel corso dell'iter parlamentare.

Si prevede prima di tutto il passaggio **da cinque a quattro scaglioni** di reddito individuando rispettivamente le seguenti aliquote d'imposta per ciascuno scaglione:

- **23%** per i redditi fino a 15.000 euro,
- **25%** per quelli fra 15.000 e 28.000 euro,
- **35%** per i redditi fra 28.000 e 50.000 euro;
- **43%** per i redditi oltre 50.000 euro.

Le modifiche delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF avranno, ovviamente, effetti anche sull'ammontare delle **addizionali comunali e regionali**.

Secondo una prima valutazione, delle nuove aliquote andrebbero a beneficiare, in modo particolare, i **titolari di redditi medi**, con un particolare risparmio per i possessori di redditi intorno a 40.000 euro lordi all'anno. Ciò dovrebbe consentire di "disegnare" una curva della progressività maggiormente lineare al fine di compensare le distorsioni provocate dai bonus per i redditi più bassi.

Tuttavia, alcune fasce di reddito registrano un **incremento d'imposta**; infatti, nella fascia 50.000-55.000 euro si passa dal 38% al 43% e tra 55.000 e 75.000 il salto è di due punti (dal 41 al 43%) mentre l'aliquota resta immutata al 43% sopra quei livelli.

Con le nuove aliquote viene meno anche il **bonus Renzi/Gualtieri** ma solo per chi ha redditi superiori ai 15.000 euro. Fino a questa soglia restano i 1.200 euro annuali per evitare l'effetto incapienza. Tra 15.000 e 28.000 euro, invece, i contribuenti **dal 1° gennaio 2022** dovranno fare i conti con le altre detrazioni fiscali riconosciute, come di seguito descritte.

Sono inoltre modificate le **detrazioni** di cui all'art. 13 TUIR. In particolare, la detrazione di 1.880 di cui alla lettera a) dell'art. 13 TUIR, spetta se il reddito non supera 15.000 euro (il limite attuale è pari a 8.000 euro). Inoltre, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

La detrazione di cui alla lettera b) dell'art. 13 TUIR sarà pari a 1.910 euro e aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000

euro ma non a 28.000 euro.

La detrazione di cui alla lettera c) dell'art. 13 TUIR sarà pari a 1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente.

L'obiettivo è raggiunto, certifica l'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che mostra però anche i **limiti del nuovo impianto**. L'**aliquota marginale effettiva**, cioè la richiesta del Fisco per ogni euro di reddito aggiuntivo resta molto alta per tutti, chiedendo il 43% per ogni incremento di reddito da parte dei titolari di dichiarazioni da 50.000 euro lordi annui in su. Questo continua a porre un problema per la spinta a crescere e soprattutto per l'effetto sui rinnovi contrattuali, che di fatto vengono mangiati per metà dall'imposta sui redditi.

Anche l'architettura riscritta dalla legge di Bilancio mostra poi caratteristiche che mal si sposano con l'obiettivo di una riforma strutturale: per esempio sia le **mini-detrazioni aggiuntive** per evitare le mini-perdite o i mancati guadagni intorno a quota 28.000 euro, sia l'**ampliamento della forbice** fra i dipendenti e gli autonomi.

Sono poi previste ulteriori rettifiche alle detrazioni per le altre tipologie di redditi.

Con riferimento agli aspetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si prevede, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dalla revisione degli scaglioni di reddito. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale saranno stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

Implicazioni relative alle addizionali regionali e comunali

Inoltre, con riferimento agli **aspetti temporali** delle modifiche va segnalato che - al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale e regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - il termine del 31 dicembre entro il quale le regioni possono stabilire l'**aumento dell'aliquota** di compartecipazione al gettito è **prorogato al 31 marzo 2022**. Ciò in quanto Regioni e Comuni dovranno rideterminare le nuove aliquote delle addizionali tenendo a mente l'obiettivo di mantenere, con la nuova IRPEF, il gettito che avevano in programma con la precedente IRPEF a cinque scaglioni.

Questo aspetto, unitamente ad altri fattori, farà sì che gli effetti delle modifiche degli scaglioni di imposta e delle aliquote si vedrà nelle **buste paghe** e nelle **pensioni** solamente in **primavera**.


Conclusioni

In linea generale, non pare possa configurarsi, almeno fino a questo punto delle modifiche introdotte, che si sia in presenza di una vera "riforma". Su tratta, infatti, solo di **variazioni di aliquote/scaglioni** che poco hanno a che vedere con il concetto di riforma.

Molti sono gli aspetti che dovrebbero essere introdotti. In particolare, stando a questi primi "passi" della riforma, non si vede alcun progresso sotto il profilo della **semplificazione** (basti vedere la complessità per calcolare le varie detrazioni).

In ultimo, dobbiamo auspicarci che questa prima parte della riforma sia seguita dal **completamento della legge delega**. Sono purtroppo numerosi i precedenti in cui si è assistito a parziali attuazioni di leggi di delega ove, a fronte di alcune modifiche attuative iniziali, il resto delle prospettate riforme è rimasto sulla carta.

BannerPNRR650 png



Copyright © - Riproduzione riservata